



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 11 Edilizia Privata, Produttiva e Condonò n° 8 del 23/06/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: PRESENTAZIONE DEI TITOLI EDILIZI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL
D.P.R. 380/01**

Il Redattore: Arch. Marcello Dimartino

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
- presso codesto Comune è verificata la presentazione di pratiche Dia e Scia con richiesta di applicazione dell' art. 36 e 37, in presenza di opere strutturali e privi di preventiva autorizzazione scritta da parte del Genio Civile;

Preso atto che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (vedi Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 N. 30654 Anno 2017);

Tenuto conto che tali disposizioni riguardano le condizioni di proponibilità delle domande di sanatoria a fini edilizi, con la conseguenza che esse non possono essere interpretate nel senso che operino deroghe alla disciplina antisismica generale e agli obblighi e ai procedimenti autorizzativi da questa previsti, vedi art. 35 della legge statale n. 47 del 1985, né possono essere desunte in via interpretativa dalla legislazione regionale, perché questa non può recare previsioni innovative in materia antisismica, come chiarito dalla costante giurisprudenza, (vedi Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 N. 15414 Anno 2018);

Vista la sentenza della Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 N. 15414 Anno 2018 "Tenuto conto che tali disposizioni riguardano le condizioni di proponibilità delle domande di sanatoria ai fini edilizi, con la conseguenza che esse non possono essere interpretate nel senso che operino deroghe alla disciplina antisismica generale e agli obblighi e ai procedimenti autorizzativi da questa previsti,

vedi art. 35 della legge statale n. 47 del 1985, né possono essere desunte in via interpretativa dalla legislazione regionale, perché questa non può recare previsioni innovative in materia antisismica, come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Si è affermato, sul punto, che la deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientra nella competenza esclusiva dello Stato;

Valutato che l'applicazione di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/01 risulta comunque subordinata al rilascio del Permesso di costruire e che per detta fattispecie, ai sensi del comma 3, si applica il principio del silenzio rifiuto, diversamente da quanto previsto per gli interventi di Dia e Scia per i quali è previsto univocamente, ai sensi dell'art. 23, l'adozione del silenzio assenso;

Tenuto conto ancora della classificazione sismica del nostro territorio e dell'art. 23 comma 1/bis, che prevedono per l'acquisizione preventiva degli atti di parte in codesto Comune, dei pareri di organi o enti preposti, compresi quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche;

Preso atto che l'Ufficio del Genio Civile ha ufficialmente comunicato, con nota del 29/05/2018 prot. n. 119604, che per gli interventi di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/01 e 37 con opere strutturali, non provvederà al rilascio preventivo di atti di assenso compatibili con le modalità previste dall'art. 94 del T.U.E. (preventiva autorizzazione scritta), poiché è esplicito l'intendimento di procedere ai sensi dell'art. 110 della L.R. 4/03, divenendo incompatibile con i provvedimenti entoprocedimentali;

Considerato, pertanto che per gli interventi di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 e per quelli di cui all'art. 37, che abbiano comportato modifiche strutturali, non è possibile procedere mediante atti di parte (Dia/Scia) poiché la carenza della preventiva autorizzazione scritta da parte del Genio Civile, essendo un atto di assenso inderogabile, pregiudica la legittimità della Denuncia o della Segnalazione.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Ritenuto di procedere in merito

DETERMINA

1. Di richiamare nel prente dispositivo, anche se non materialmente trascritte, le premesse sopra indicate;
2. Disporre che per le istanze presentate ai sensi dell'art. 36 e per quelle ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/01 con opere strutturali, si dovrà procedere esclusivamente con atti ad istanza di parte (Permesso di Costruire) e che gli atti di parte, Dia in alternativa ai Permessi di costruire di cui all'art. 10 comma 4 L.R. 16/16, verranno considerati, come in effetti sono, privi di efficacia, e per quelli già presentati si procederà all'annullamento in autotutela con le modalità di cui all'art. 21 nonies della Legge 241/90;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. Di notificare il presente provvedimento al Genio Civile e agli ordini professionali.

Ragusa, 23/06/2018

Dirigente
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale